

COMUNE DI TRAMATZA

TARES

REGOLAMENTO APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

**Art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con legge 22/12/2011
n.214 e s.m.i.**

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 26.06.2013

INDICE

CAPO I **NORME GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione del tributo annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 – Soggetto attivo
- Art. 6 – Soggetto passivo
- Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 8 – Definizione di locali imponibili
- Art. 9 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 10 – Definizione di aree imponibili
- Art. 11 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 12 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 13 – Vincolo di solidarietà

CAPO II **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

- Art. 14 – Composizione e articolazione della tariffa
- Art. 15 – Commisurazione della tariffa e periodo di applicazione del tributo
- Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 19 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 20 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 21 – Piano Finanziario

CAPO III **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 22 – Utenze domestiche e occupanti le utenze domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 24 – Utenze non domestiche
- Art. 25 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 26 – Criteri per le riduzioni
- Art. 27 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 28 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni
- Art. 29 – Casi di riduzione ed agevolazione

Regolamento Tares Tramatzia

Art. 30 – Riduzioni per il recupero

Art. 31 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 32 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 33 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 34 – Tributo giornaliero

Art. 35 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI

APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 36 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili

Art. 37 – Tributo provinciale

CAPO VII

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 38 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 39 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 40 – Versamento del tributo

Art. 41 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 42 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 43 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 44 – Funzionario responsabile del tributo

CAPO VIII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 45 – Accertamenti

Art. 46 – Sanzioni

Art. 47 – Contenzioso

CAPO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 48 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 49 – Clausola di adeguamento

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione del tributo

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, nel territorio comunale del Comune di Tramatzia, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, previsto dall'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.

2. La predetta entrata ha natura tributaria, non intendendo questo ente attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201. La tassa deve consentire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato articolo 14.

Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, titolato "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art.3 Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locale e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locale e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Art.4
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavo e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) I rifiuti radioattivi;
 - e) I materiali esplosivi in disuso
 - f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericoli ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) Le acque di scarico;
 - b) I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n.1774/2002;
 - d) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.117.

Art. 5
Soggetto attivo

1. Il Comune di Tramatzia è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6
Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 7 e 8, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Il Comune è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza.

Art. 7

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tutti i loro lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 8

Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 5, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorati al suolo, chiusi su tutti i loro lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

a) Sono soggette alla categoria 04. Esposizioni Autosaloni di cui al successivo art. 25 le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

Art. 9

Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

Regolamento Tares Tramatzia

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
- e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c..

Art. 10

Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 11

Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a. le aree non accessibili e/o delimitate da recinzione;
 - b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e di lavaggio;
 - e. i locali e le aree di proprietà del Comune di Tramatzia utilizzate dall'ente medesimo.

Art. 12

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T A'	% riduz.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauti	30%
Studi medici, gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e di analisi	10%

Regolamento Tares Tramatzia

Attività nel campo dell'edilizia	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimesse	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Caseifici e cantine vinicole	20%
marmisti e lapidei	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista nei commi precedenti gli interessati devono comunicare le superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Devono altresì comunicare entro il trenta giugno di ciascun anno i quantitativi di rifiuti speciali consegnati per il trasporto, lo stoccaggio e il riciclo. Questo adempimento può essere assolto previa presentazione di copia delle dichiarazioni presentate agli enti competenti in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di rifiuti speciali entro la scadenza prevista per gli stessi.

Art. 13

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 7 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

Art. 14

Composizione e articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenze domestiche e non domestiche.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 15

Commisurazione della tariffa e periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione e la detenzione.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno riguardanti le superfici, la destinazione dei locali e la composizione del nucleo familiare, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportano una riduzione della tariffa la relativa dichiarazione, se dovuta, deve essere presentata entro i termini di cui al successivo art.38, decorrendo altrimenti le variazioni dalla data di presentazione.

6. Gli avvisi di pagamento del tributo saranno inoltrati ai contribuenti sulla base dei dati riferiti al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo medesimo e le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

7. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 16

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nell'apposita delibera consiliare.

Art. 17

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della capacità di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi è calcolata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di determinazione tariffaria.

Art. 18

Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie da assoggettare al tributo è pari all'80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

2. Per le unità immobiliari già denunciate, l'ufficio competente utilizza la superficie denunciata dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1.

3. Nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, le superfici utilizzate per la determinazione della base imponibile sono quelle presenti nella banca dati comunale in possesso dell'ufficio tributi che gestiva il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.

5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 19

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque vengono prodotti rifiuti.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 20

Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 21

Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono definiti annualmente sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe adottando i criteri indicati nei precedenti articoli.
4. Il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 22

Utenze domestiche e occupanti le utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative a civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come, ad esempio, le colf – bandanti che dimorano presso la famiglia.
4. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene prestabilito nel seguente modo:

Superficie	n. componenti
fino a mq. 70	1
da mq.70 a mq.120	2
da mq. 120 a mq. 150	3
da mq. 150 a mq.200	4
Oltre mq.200	5

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, adeguatamente documentata, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;

- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 23

Classificazione delle utenze domestiche

Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare:

Categoria 1.1	Componenti nucleo n. 1
Categoria 1.2	Componenti nucleo n.2
Categoria 1.3	Componenti nucleo n.3
Categoria 1.4	Componenti nucleo n.4
Categoria 1.5	Componenti nucleo n.5
Categoria 1.6	Componenti nucleo n.6 o più

Art. 24

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, con l'applicazione di opportuni coefficienti che misurano la capacità di produzione dei rifiuti.

Art. 25
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della capacità di produzione dei rifiuti.

2. La classificazione delle categorie che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, e precisamente:

1. Musei, biblioteche, scuole e associazioni
2. Campeggi, distributori di carburante
3. Stabilimenti balneari
4. esposizioni, autosaloni
5. alberghi con ristorante
6. alberghi senza ristorante
7. case di cura e di riposo
8. uffici, agenzie, studi professionali
9. banche ed istituti di credito
10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. attività artigianali tipo botteghe – falegnami idraulico fabbro elettricista parrucchiere
13. carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. attività industriali con capannoni di produzione
15. attività artigianali di produzione di beni specifici
16. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. bar, caffè, pasticcerie
18. supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. plurilicenze, alimentari e/o miste
20. ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. discoteche, night club

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie viene effettuata sulla base della classificazione dell'attività economica ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività prevalente.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 26
Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.

Art. 27
Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

- a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
- b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri quattrocento;

- c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 28

Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

Art. 29

Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. del quindici per cento per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - b. del trenta per cento per le unità adibite ad abitazione tenute a disposizione in cui non siano presenti soggetti residenti;
 - c. del trenta per cento per le abitazioni con un unico occupante, come emergente dalla risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
2. Le riduzioni di cui sopra, con esclusione di quella di cui al punto c) che opera automaticamente, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.

Art. 30

Riduzioni per il recupero

La tariffa è ridotta a consuntivo, nella misura del venti per cento, nei confronti delle attività di agriturismo che vengono associate alla categoria tariffaria più pertinente – ristoranti o alberghi - con o senza ristorazione – per tenere conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in zona agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali.

Art. 31

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, al quaranta per cento per le utenze poste ad una distanza superiore a quattrocento metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 32

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Regolamento Tares Tramatzia

2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentare in allegato all'apposito modulo di richiesta.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data adeguata pubblicità, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, pena la decadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 33 **Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

Qualora si rendessero applicabili più fattispecie di riduzioni ed agevolazioni le stesse potranno cumularsi fino ad una quota massima del settanta per cento dell'intera tariffa.

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

Art. 34
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati, al numero di giorni o a frazioni di giorno di occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del cinquanta per cento.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione del suolo pubblico. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 35
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione al canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI
APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 36
Copertura dei costi dei servizi indivisibili

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con deliberazione del Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.

Art. 37
Tributo provinciale

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 38

Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o di detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro sessanta giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio. Entro lo stesso termine devono essere presentate le dichiarazioni di variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, nonché le denunce di cessazione dell'occupazione o della detenzione.
2. La dichiarazione di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 39

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 6, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 31 marzo;
 - 2° rata entro il 30 giugno
 - 3° rata entro il 30 settembre;
 - 4° rata entro il 31 dicembre
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 40

Versamento del tributo

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale.
2. Il tributo viene corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo, con le modalità previste dall'art. 15.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene la quota percentuale prevista dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92 e provvede al riversamento all'ente competente.

Art. 41

Dilazioni di pagamento e rateazioni

Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo che evidenzia una situazione di difficoltà economica. La ripartizione del pagamento può avvenire per un massimo di ventiquattro rate mensili sulle quali saranno applicati gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento dell'istanza del contribuente.

Art. 42

Rimborsi, compensazioni e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, manifestarsi nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo del medesimo tributo.

4. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

Art. 43

Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro dodici, riferito nel caso di versamento, all'importo del tributo annuo non alle singole rate.

2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 44

Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

CAPO VIII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 45
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 46
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 39 a 43 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

Art. 47
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 48

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

Art.49

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.